



**COMUNE DI FAUGLIA**  
**Provincia di Pisa**

**REGOLAMENTO TRASPORTO SOCIALE O D'AUSILIO**

**Approvato con atto di C.C. n. 50 del 28.11.2014**

## ***PREMESSA***

Secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro Regionale della Toscana relativo al trasporto sanitario e al vigente Regolamento Zonale della SdS Zona Pisana relativo al trasporto sociale per persone disabili al cui servizio il Comune di Fauglia aderisce con risorse proprie delegate, è necessario provvedere, a livello locale, alla regolamentazione inerente al servizio ulteriore di Trasporto Sociale d'ausilio rivolto a disabilità non gravi e a persone ultrasessantacinquenni in condizioni di difficoltà socio-sanitaria.

L'Amministrazione Comunale intende così promuovere ed attuare interventi in favore degli anziani ultrasessantacinquenni e/o disabili, residenti nel Comune di Fauglia, per superare situazioni di disagio e di assicurare loro la possibilità di usufruire di servizi, attivando tutte le risorse interne all'Ente e sul territorio allo scopo di creare una rete accessibile.

Il regolamento disciplina le modalità d'accesso ai servizi di trasporto d'ausilio e della domiciliatura dei farmaci.

### **ART.1 - AVENTI DIRITTO ALL'ACCESSO ALLE LISTE PER IL SERVIZIO**

Hanno diritto a presentare domanda per accedere al servizio di Trasporto d'ausilio del Comune di Fauglia le seguenti categorie di cittadini:

#### **DISABILI**

- a) Residenti nel Comune
- b) Aventi disabilità ex L.104/92 valutata come non in "situazione di gravità" dall'apposita Commissione oppure aventi disabilità ex L.118/71 valutata dall'apposita Commissione con grado d'invalidità inferiore al 74% (IN ENTRAMBE I CASI DEBONO AVERE ATTESTAZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE DI VIVERE DA SOLI O DELLE PROPRIE IMPOSSIBILITÀ DI ESSERE TRASPORTATI CON MEZZI PROPRI O DI LORO FAMILIARI)
- c) Le persone ultrasessantacinquenni aventi disabilità motorie non conclamate ma attestate da appositi certificati del MMG e/o eventuali condizioni di difficoltà economiche e solitudine rilevate ufficialmente dalle assistenti Sociali del territorio.

#### **ANZIANI**

- a) Residenti nel Comune

b) Aveni un'età superiore a 65 anni e patologie che ne compromettano la mobilità autonoma attestata da certificato medico. (I CASI DEBBONO AVERE ATTESTAZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE DI VIVERE DA SOLI O DELLE PROPRIE IMPOSSIBILITA' DI ESSERE TRASPORTATI CON MEZZI PROPRI O DI LORO FAMILIARI)

## **ART.2 - DEFINIZIONE DI TRASPORTO D'AUSILIO**

E' da intendersi Trasporto Sociale quel servizio pubblico rivolto alla mobilità delle persone disabili e/o ultrasessantacinquenni residente nel Comune come identificati nel precedente articoli.

In particolare il trasporto d'ausilio deve sottostare alle seguenti ulteriori specifiche:

a) Gli spostamenti devono avvenire entro e non oltre il territorio dei Comuni di Fauglia, Lorenzana e Orciano e, in via eccezionale, esclusivamente all'interno dei Comuni che compongono la Zona Pisana USL5, e Zona Valdera.

b) Le motivazioni dei viaggi richiesti devono necessariamente rientrare nella seguente casistica:

- Luoghi di studio
- Incontri dall'assistente sociale, visite per commissioni di valutazione
- -Disbrigo pratiche e prescrizioni presso il proprio Medico di Medicina generale
- Spostamenti per sottoporsi a cure mediche e riabilitative

## **ART.3 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO**

Gli aventi diritto al servizio così come specificato dall'Art.1 devono seguire il seguente iter per l'accesso al servizio di Trasporto d'ausilio.

Presentare domanda allo sportello comunale preposto con i seguenti documenti:

- Certificato medico o della Commissione ex Legge 104/92 o 118/71 attestante la disabilità.
- Dichiarazione dell'assistente sociale attestante la condizione di solitudine e di impossibilità (anche economica) di spostarsi autonomamente.
- Dichiarazione ISEE

## **ART.4 - MODALITA DI EROGAZIONE**

Gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Affari Sociali del Comune per compilare l'apposita domanda corredata delle certificazioni di cui all'articolo precedente.

In base alla gravità dei casi valutati secondo quanto emerso dalla documentazione presentata un addetto comunale comunicherà, entro e non oltre 25 giorni dalla corretta presentazione della domanda da parte del cittadino, se si è avuto accesso al servizio e di quanti buoni servizio si ha diritto.

Per il servizio di trasporto sociale saranno consegnati dei buoni di servizio stampati in doppia copia.

L'associazione incaricata del trasporto compilerà il buono-servizio e ne tratterà una copia.

Potrà essere utilizzato il servizio per un periodo non superiore ai 6 mesi, salvo proroga attestata da servizio di assistenza sociale.

Le richieste di trasporto dovranno essere fatte all'Associazione di riferimento entro le ore 14 di almeno due giorni prima del servizio di trasporto.

#### **ART.5 - COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI**

Limitatamente agli utenti dei servizi, è prevista la compartecipazione alla spesa qualora il valore dell'ISEE superi la somma di Euro 5.300.

Secondo le seguenti fasce del valore ISEE:

Valore ISEE superiore a Euro 11.300 compartecipazione pari al 100%

Valore ISEE compreso tra Euro 9.300 e Euro 11.300 compartecipazione pari al 70%

Valore ISEE compreso tra Euro 7.300 e Euro 9.300 compartecipazione pari al 50%

Valore ISEE compreso tra Euro 9.300 e Euro 7.300 compartecipazione pari al 20%

Valore ISEE inferiore a Euro 5.300 compartecipazione pari a zero

Il servizio è gratuito se utilizzato al fine di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili delle scuole di ogni ordine e grado

#### **ART.6 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

Ogni 6 mesi l'ufficio Affari Sociali, l'Assessore al Sociale, l'Assistente Sociale e il Soggetto Attuatore del servizio si riuniscono per valutare l'andamento generale del servizio, puntualizzando eventuali criticità o buone prassi anche di livello solo comunale.

Sono valutati gli andamenti gestionali e di qualità anche attraverso questionari da somministrare agli utenti.

#### **ART.7 - DIRITTI E DOVERI DELL'UTENZA**

a) Gli utenti sono presi incarico al servizio esclusivamente per il tipo di destinazione richiesta:

b) Gli utenti ammessi al trasporto d'ausilio sono tenuti a corrispondere le quote di compartecipazione previste all'art. 5:

c) Se la domanda è stata correttamente compilata e corredata della necessaria documentazione il richiedente ha diritto a sapere dall'Uff. Affari Sociali, entro e non oltre 25 gg. dal giorno del rilascio della corretta documentazione all'ufficio preposto se:

Non aveva i requisiti sufficienti per accedere al servizio.

E' stato preso in carico al servizio.

In questo caso la comunicazione dell'Uff. preposto deve specificare tramite quale Soggetto Attuatore sarà espletato il servizio ed i numeri telefonici utili per le relative comunicazioni.

d) Gli utenti devono rispettare la puntualità rispetto alla partenza della propria abitazione concordata con il Soggetto Attuatore del servizio, per garantire in tempi brevi la meta d'arrivo e per usare una forma di rispetto nei confronti d'altri utenti che eventualmente dovessero usufruire dello stesso servizio nello stesso giorno.

e) I Soggetti Attuatori s'impegnano a raggiungere le mete previste con non più di 20 minuti di ritardo rispetto agli orari previsti. In caso di sopravvenuta o improvvisa impossibilità di ottemperare a tale obbligo sarà compito del Soggetto Attuatore di avvertire nel più breve tempo possibile gli utenti del disservizio temporaneo o definitivo e/o delle eventuali alternative oltre a darne notizia in seguito al responsabile dell'Ufficio Affari Sociali del Comune di Fauglia.

f) L'utente deve avvertire il Soggetto Attuatore, dell'eventuale disdetta del trasporto programmato entro e non oltre le ore 17 del giorno precedente all'intervento.

g) L'utente o il suo tutore deve accreditare l'importo all'apposito conto corrente comunicato da parte dell'ufficio Affari Sociali, secondo le modalità da questo indicate.

h) L'utente o il suo tutore deve indicare un proprio recapito telefonico dove il Soggetto Attuatore che lo ha in carico può contattarlo.